

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2913-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro per gli affari regionali
col Ministro per le politiche comunitarie
col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle politiche agricole e forestali
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
col Ministro per i beni e le attività culturali
e col Ministro delle comunicazioni**

(V. Stampato Camera n. 4714)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 aprile 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della 14 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cui al presente disegno di legge di si iscrive nel quadro della politica mediterranea dell'Unione europea, come esplicitata nella Dichiarazione di Barcellona del 1995, unanimemente adottata dai Ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione europea, insieme a quelli di Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità palestinese.

Tra gli obiettivi fissati dalla Dichiarazione di Barcellona vi è quello di facilitare il dialogo euromediterraneo prevedendo riunioni periodiche a livello ministeriale e secondo un'agenda di tematiche specifiche. A queste ultime riunioni partecipano anche esperti e rappresentanti della società civile dei vari Stati. È di fondamentale importanza stabilire relazioni e legami economici, politici e culturali con i Paesi del Mediterraneo per la creazione di un'area di integrazione all'interno di un condiviso sistema di valori, di democrazia, di libertà e di rispetto delle reciproche differenze.

L'Accordo si compone di 110 articoli ripartiti in nove titoli, corredati da sette protocolli e sei allegati di contenuto principalmente tecnico che ne costituiscono parte integrante. All'articolo 1 sono enunciati i principali obiettivi perseguiti: istituzione di un dialogo politico tra le Parti; progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali; espansione delle relazioni economiche e sociali tra le Parti; incoraggiamento dell'integrazione magrebina attraverso l'agevolazione degli scambi con la regione; promozione della cooperazione nei settori economico, sociale, culturale e finanziario. L'articolo 2 pone a fondamento delle relazioni tra le Parti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo, qualificato come «elemento essenziale» dell'Accordo.

Il Titolo I, che comprende gli articoli 3, 4 e 5, s'incetra sul dialogo politico tra le Parti in materia di politica e di sicurezza quale strumento indispensabile per facilitare una migliore comprensione reciproca sulle questioni internazionali di comune interesse e per promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione euromediterranea.

Il Titolo II (articoli dal 6 al 29) è dedicato alla libera circolazione delle merci. È infatti prevista la progressiva instaurazione di una zona di libero scambio tra la Comunità europea e l'Algeria, in conformità con le disposizioni stabilite dal *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) e dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Particolare rilievo ha l'articolo 17, che introduce una clausola di *standstill* che obbliga le Parti a non introdurre nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente.

Il Titolo III (articoli 30-37), relativo agli scambi di servizi, prevede l'estensione all'Algeria del trattamento che la Comunità europea e gli Stati membri devono applicare sulla base dell'accordo *General Agreement on Trade in Services* (GATS) e la concessione ai fornitori di servizi algerini di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi.

Il Titolo IV, di cui fanno parte gli articoli dal 38 al 46, s'intitola «Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche». In tale contesto le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, senza restrizioni,

tutti i pagamenti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile (articolo 38). Esse garantiscono inoltre, a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in Algeria, insieme alla liquidazione e al rimpatrio dei corrispondenti profitti (articolo 39). In caso di gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti sia la Comunità europea che l'Algeria potranno comunque adottare le misure restrittive strettamente necessarie, alle condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e dal Fondo monetario internazionale (articolo 40). In materia di concorrenza l'Accordo prevede che, nella misura in cui possano incidere sugli scambi reciproci, l'Algeria e la Comunità europea contrastino tutte le pratiche suscettibili di falsare la concorrenza (articolo 41) o di distorcere il regime degli scambi: qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento dell'Accordo, le Parti possono adottare adeguate misure, previa consultazione del Consiglio di associazione. La cooperazione economica è ampiamente disciplinata nel Titolo V (articoli 47-66). L'Accordo mira infatti a potenziare il più possibile, nello spirito di partenariato, la cooperazione economica in tutti i settori che interessano le relazioni tra le Parti, specialmente in quelli che possono favorire il riavvicinamento dell'economia algerina a quella della Comunità europea, dando impulso alla crescita e alla creazione di posti di lavoro soprattutto nei settori oggetto di difficoltà dell'economia algerina, anche a seguito dei processi di liberalizzazione che in essa verranno indotti dall'applicazione dell'Accordo in oggetto.

Alla cooperazione in campo sociale e culturale, che rappresenta un altro fonda-

mentale pilastro del partenariato euromediterraneo, è dedicato il Titolo VI (articoli 67-78).

Il Titolo VII, costituito dagli articoli da 79 a 81, concerne la cooperazione finanziaria, che completa il quadro di collaborazione economica delineato nel Titolo V prevedendo l'impiego di risorse finanziarie per l'ammodernamento dell'economia algerina, l'adeguamento delle infrastrutture economiche, gli investimenti privati e l'attuazione delle politiche sociali.

Il Titolo VIII (articoli da 82 a 91) riguarda la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, nell'ambito della quale le Parti annettono particolare importanza al funzionamento dell'apparato giudiziario e al consolidamento dello Stato di diritto.

Il Titolo IX (articoli 92-110) reca «Disposizioni istituzionali, generali e finali». Come è prassi negli Accordi di associazione, è prevista l'istituzione di un Consiglio di associazione (articolo 92) e di un Comitato di associazione (articolo 95).

Infine, si sottolinea che l'Accordo di associazione è concluso per un periodo illimitato (articolo 107): a ciascuna delle Parti è tuttavia riconosciuta la facoltà di denunciarlo dandone notifica all'altra Parte; la decadenza dell'Accordo consegue dopo sei mesi da tale notifica. Si rileva la presenza di un refuso nel testo dell'Accordo in ratifica il quale, all'articolo 7, fa menzione di una «tariffa doganale libanese» mentre la corretta formulazione del testo dovrebbe far riferimento alla «tariffa doganale algerina».

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

FORLANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

11 maggio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

11 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SODANO Calogero)

12 maggio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che il Partenariato euromediterraneo, avviato con la Dichiarazione adottata al termine della Conferenza di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 dagli Stati membri dell'Unione europea e da alcuni Stati del bacino del Mediterraneo, si articola nei tre settori della cooperazione politica e di sicurezza, cooperazione economica e finanziaria e cooperazione nei settori sociale, culturale e umano;

considerato che esso si propone tra l'altro di creare entro il 2010 una zona di libero scambio tra l'Unione europea e gli Stati del bacino del Mediterraneo;

considerato inoltre che esso dispone di due strumenti principali rappresentati dagli accordi di associazione euromediterranea con i Paesi terzi mediterranei e dal programma di sostegno economico;

considerato che l'accordo rappresenta il sesto accordo di associazione euromediterraneo che entrerà in vigore, dopo quelli relativi ad Israele, Tunisia, Marocco, Giordania ed Egitto;

considerato che esso è finalizzato al rafforzamento del dialogo politico tra le Parti, alla liberalizzazione progressiva degli scambi di beni, servizi e capitali, all'ampliamento dei rapporti economici e sociali tra le Parti, a favorire un'integrazione regionale, agevolando gli scambi all'interno della regione e con la Comunità europea, e a promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario nel rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 13.220 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.